



ARCHEOCLUB D'ITALIA  
SEDE DI SAN SEVERO

# **25<sup>0</sup> CONVEGNO NAZIONALE**

*sulla*

*Preistoria - Protostoria - Storia  
della Daunia*

**San Severo 3 - 4 - 5 dicembre 2004**

**ATTI**

*a cura di  
Armando Gravina*

**SAN SEVERO 2005**

Stampa: Centro Grafico S.r.l. - Tel. 0881 728177 - [www.centrograficofoggia.it](http://www.centrograficofoggia.it)

# Corrado IV di Svevia e la crisi del Regno: le leggi pubblicate a Foggia nel febbraio 1252

---

\*Università degli Studi di Bari

---

## 1. La “leggenda nera” di Corrado IV di Svevia

In Puglia Corrado non riuscì ad ambientarsi. Sebbene qui fosse nato, il clima mediterraneo non gli giovava ed estranei gli erano gli usi del paese. Dopo la riconquista della ribelle Napoli, egli patì vari attacchi di quella malaria che già lo aveva colpito all'arrivo e che a neppure due anni e mezzo dal ritorno lo stroncò il 21 maggio 1254, all'età di ventisei anni. Fu sepolto a Messina; il giorno stesso del funerale un violento incendio distrusse il Duomo e la sua bara scomparve tra le fiamme<sup>1</sup>.

Certo Federico II non poteva immaginare fine peggiore (*misere*, annoterà l'anonimo cronista di Erfurt<sup>2</sup>) per quel figlio che amava più di ogni altra cosa (*quem dilexit tenerrime super omnes*<sup>3</sup>), come ricorda una fonte non ostile alla Casa di Svevia.

Egli lo aveva designato come erede universale del suo Impero: *Statuimus itaque Conradum Romanorum in regem electum et regni Hierosolomitani heredem dilectum*

---

<sup>1</sup> E. HORST, *Federico II di Svevia l'imperatore filosofo e poeta*, Milano 2001<sup>9</sup>, p. 328

<sup>2</sup> *Chronica minor* auctore minorita Erphordiensis, ed. O. Holder-Egger, in MGH, SS XXIV, Hannoverae 1879, pp. 172-213, particul. p. 201.

<sup>3</sup> *Annales S. Iustiniae Patavini*, ed. P. Jaffé, in MGH, SS XIX, Hannoverae 1866, pp. 148-193, particul. p. 152.

*filium nostrum nobis heredem in imperio et in omnibus aliis empticiis et quoquomodo acquisitis, et specialiter in regno nostro Siciliae*<sup>4</sup>.

Si è poco meditato sul testamento di Federico, che nell'aggettivo *dilectus* riprende il verbo *dilexit* dell'anonimo frate di Erfurt, e conferma la predilezione che Federico ebbe per questo suo sfortunato figlio:

Federico non gli aveva mai fatto mancare i segni dell'affetto paterno. Nel Natale del 1239 aveva scritto in Sicilia per ordinare due selle per il figlio a un sellaio di Messina: una per il palafreno e l'altra per il suo destriero. Le istruzioni precisavano che dovevano essere "splendidamente lavorate" e che dovevano poi essere inviate al "nostro diletissimo figlio". Il ricordo del tragico destino di Enrico doveva certo pesare nella memoria di Federico, che pertanto non allentò mai i contatti epistolari con Corrado<sup>5</sup>.

Nonostante l'evidente consonanza fra i due, qualche biografo moderno di Corrado riprende ancora i termini essenziali della "leggenda nera" che ha perseguitato il giovane re:

Corrado, se era stato preso da qualche giovanile moto di confidenza almeno coi compagni di caccia, servi arcieri e battitori, dovette subito reprimerlo. Il controllo paterno e la dignità reale non glielo permettevano. Per cui si atteneva scrupolosamente a quei consigli: non dava confidenza a nessuno, trattava tutti con distacco e sussiego, si isolava sempre di più, prigioniero di quel ruolo che suo padre gli aveva cucito addosso come una camicia di Nesso<sup>6</sup>.

Quest'immagine di Corrado "soggiogato dalla personalità del padre"<sup>7</sup> si ripercuote anche nella considerazione del titolo di *rex Romanorum*, che ricevette in Germania nel 1237, "(...) ma solo nominalmente"<sup>8</sup>.

Tutto questo non traspare dal decreto di elezione del febbraio 1237, dove si legge chiaramente che il titolo di Imperatore sarebbe stato ereditato da Corrado chiaramente *post obitum patris*<sup>9</sup>, "(...) assicurando così la successione al trono"<sup>10</sup>.

<sup>4</sup> MGH, *LL IV-2*, Hannoverae 1896, pp. 385-388, particul. p. 385 (¶ 274).

<sup>5</sup> G. MASSON, *Federico II di Svevia*, Milano 1994<sup>2</sup>, pp. 399-400.

<sup>6</sup> B. TRAGNI, *Il re solo. Corrado IV di Svevia*, Bari 1998, p. 27.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 23.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 28.

<sup>9</sup> MGH, *LL IV-2* cit., pp. 439-441, particul. p. 441.

<sup>10</sup> MASSON, *Federico II di Svevia* cit., p. 334.

Certo queste interpretazioni del ruolo e del titolo di Corrado sono nulla rispetto alle violentissime accuse lanciate dai suoi contemporanei<sup>11</sup>: (...) *a patre in Alamaniam missus est, ubi malis Theotonicis sibi iunctis factus in vita conformis, ebrietati deserviens, omni volutati et vanitati se dedit*<sup>12</sup>.

Il testamento di Federico disponeva che a Corrado spettasse l'Impero, a Enrico i regni di Arles e Gerusalemme, al nipote Federico l' Austria, mentre Manfredi sarebbe stato nominato vicario d'Italia<sup>13</sup>.

La storiografia, com'è noto, ha sempre dedicato pagine commosse a Manfredi:

Vi è qualcosa di stupendamente cavalleresco in questo giovane che lotta per assicurare a un fratello il regno a costo di pericoli e di sacrifici e senza la speranza di alcun compenso, anzi con la prospettiva di dover deporre, all'arrivo di Corrado, la dignità di *baiulo* del regno (...) <sup>14</sup>.

Prima di raccontare l'arrivo in Italia di Corrado, cerchiamo di capire chi era Corrado IV di Svevia, le cui ossa sarebbero state buttate in mare dai cittadini di Messina "(...) per odio e vendetta contro suo padre"<sup>15</sup>.

## 2. Corrado IV di Svevia, chi era costui?

Corrado nacque ad Andria nel 1228, secondogenito di Federico II e della siriana Iolanda di Brienne. La madre morì pochi giorni dopo la nascita del figlio. Corrado fu segnato così fin dalla primissima età da questo grave lutto cui si aggiungerà il peso delle responsabilità politiche. Fin da bambino, infatti, il padre lo coinvolgerà nelle sue lotte di potere, facendolo eleggere prima suo luogotenente in Germania, e poi, come abbiamo visto, re di Germania nel 1237<sup>16</sup>.

In Germania si svolgerà in gran parte la vicenda non solo politica ma anche terrena di Corrado: lì vivrà per diciotto anni<sup>17</sup>, lì sposerà Elisabetta<sup>18</sup>, figlia del duca Otto-

---

<sup>11</sup> THOMAE TUSCI *Gesta Imperatorum et Pontificum*, a cura di E. Ehrenfeuchter, in MGH, SS XXII, Hannoverae 1872, pp. 483-528, particul. pp. 515-517.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 515.

<sup>13</sup> MASSON, *Federico II di Svevia* cit., p. 427.

<sup>14</sup> E. MOMIGLIANO, *Manfredi*, Milano 1963, p. 43.

<sup>15</sup> HORST, *Federico II di Svevia* cit., p. 328.

<sup>16</sup> Cfr. G. BAAKEN, *Corrado IV*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIX, Roma 1983, pp. 389-394.

<sup>17</sup> TRAGNI, *Il re solo* cit., p. 72.

<sup>18</sup> J. F. BÖHMER, *Regesta Imperii*, V, 1, Hildesheim 1971, pp. 820-821 (n. 4511a).

ne di Baviera, il più potente principe laico della Germania<sup>19</sup>, li animerà una corte, i cui protagonisti saranno poeti e scrittori, come Hardegger, che compose anche una strofe per l'elezione di Corrado<sup>20</sup>, e, soprattutto il celebre Rudolf von Elms<sup>21</sup>, che dedicherà i suoi rifacimenti di antichi poemi espressamente a Corrado, veri e propri manuali di pedagogia politica (*Fürstenspiegel*)<sup>22</sup>.

Lo stesso Corrado fu autore di delicati versi, alcuni dei quali, molto apprezzati nel Medioevo, verranno compresi in una grande antologia di lirica cortese, il *Palatinus Germanicus 848*, conservato nella Biblioteca Universitaria di Heidelberg<sup>23</sup>, o *Codice Manesse*<sup>24</sup>.

Questo figlio, che la storiografia considera ostinatamente “destinato alla Germania”<sup>25</sup>, fu un “oculato”<sup>26</sup> amministratore dei territori a lui affidati e un saggio dispensatore di giustizia, come provano i diplomi che ci sono stati tramandati<sup>27</sup>.

Tuttavia, la cosiddetta “storiografia del potere”<sup>28</sup> ha interpretato negativamente l'immagine di questo re, sentendolo estraneo alle vicende italiana perchè “tedesco”, “( ... ) rappresentante, contro Manfredi, di quella nobiltà tedesca che sperava di riconquistare con Corrado IV la potenza goduta al tempo di Enrico VI (...) gli premeva soprattutto di pacificare al più presto il Regno, per tornarsene a sbrogliare l'intricata matassa della questione germanica”<sup>29</sup>.

<sup>19</sup> BAAKEN, *Corrado IV* cit., p. 392.

<sup>20</sup> M. V. MOLINARI, *Federico II e i minnesänger*, in *Federico II e la civiltà comunale nell'Italia del Nord*, a cura di C. D. Fonseca e R. Crotti [Atti del convegno internazionale (Pavia, Aula Foscoliana dell'Università-Rivellino, Castello Visconteo, 13-15 ottobre 1994)], Roma 1999, pp. 427-445, particul. p. 439, n. 19.

<sup>21</sup> BAAKEN, *Corrado IV* cit., p. 394.

<sup>22</sup> L. MITTNER, *Storia della letteratura tedesca. Dai primordi pagani all'età barocca (dal 750 circa al 1700 circa)*, Torino 1977, p. 346.

<sup>23</sup> Cfr. *Minnesänger: codex Manesse (Palatinus Germanicus 848): una scelta del grande manoscritto di Heidelberg*, a cura di P. Wapnewski, E. M. Vetter, M. V. Molinari, Milano 1983, p. 52.

<sup>24</sup> Cfr. P. CORSI, *Il codice “Manesse”. Una mostra didattica a Zurigo*, in ID., *Itinerari di ricerca II. Esperienze e problemi di storia del Medioevo*, Bari 2003, pp. 3-14.

<sup>25</sup> TRAGNI, *Il re solo* cit., p. 42.

<sup>26</sup> MASSON, *Federico II di Svevia* cit., p. 426.

<sup>27</sup> Cfr. H. ENZENSBERGER, *La cancelleria normanno-sveva tra unità monarchica e tendenze regionali*, in *Unità politica e differenze regionali nel Regno di Sicilia*, a cura di C. D. Fonseca, H. Houben, B. Vetere [Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989)], Galatina 1992, pp. 105-118.

<sup>28</sup> Cfr. C. D. FONSECA, *Ruggero II e la storiografia del potere*, in ID., *Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del mezzogiorno medievale*, Galatina 1987, pp. 283-300.

<sup>29</sup> R. MORGHEN, *Il tramonto della potenza sveva in Italia. 1250 - 1266*, Roma-Milano 1936, pp. 136 e 138.

Nella sua monografia un po' apologetica su re Manfredi, Eucardio Momigliano ricorda che Corrado si prefiggeva anche un altro obiettivo: Roma, "meta naturale per cingervi la corona imperiale"<sup>30</sup>. Per compiere questa necessaria *Romfahrt*, Corrado decise di passare dalla Puglia "ormai pacificata e sicura"<sup>31</sup>. E qui lascerà forse il segno più evidente della sua autorità.

### 3. Lo sbarco di re Corrado

Pare che la "leggenda nera" che perseguita la fortuna storiografica di Corrado colpisca ancora quando leggiamo che sarebbe sbarcato a Siponto, "(...) porto sicuro sebbene la vetusta città più non esistesse dal fatale marzo 1223 quando un terremoto l'aveva completamente distrutta"<sup>32</sup>. Verrebbe da complimentarsi per la scelta di questo porto che doveva presentarsi spettrale, se li effettivamente fosse avvenuto lo sbarco.

In realtà, sappiamo che egli giunse in Puglia con molti soldati:

Chunradus rex heres Friderici, occupatis et distractis per infeodationem sive per obligationem possessionibus suis, omissis pro eo nunciis sollempnibus, in Lombardiam se transtulit; inde iter in Apuliam et regnum patris sui ac hereditatem per maritima statim arripiendo. (...) Multi Deutunici, qui cum Chunrado rege Swevie Apuliam intraverant, obierunt<sup>33</sup>.

L'annalista fissa lo sbarco all'anno 1251, che sappiamo essere errato, poiché la presenza di Corrado è attestata in Germania in modo indubitabile nel maggio e nell'agosto 1251<sup>34</sup>; che l'anno corretto sia il 1252 è confermato dagli *Annales Cavenses*: *In hoc anno Corradus rex venit de Alamannia, et obedivit ei totum Regnum praeter Neapolim, Capuam et Nuceriam et quasdam alias terras*<sup>35</sup>.

L'errore è comunque ripetuto anche da altri autori:

Anno Domini MCCLI indictionis decimae, mense januarii, eiusdem indictionis, dominus rex Corradus, filius domini imperatoris, venit de Alamania per mare cum magno extolio misso per dominum principem, qui erat ballius totius re-

<sup>30</sup> MOMIGLIANO, *Manfredi* cit., p. 44.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> *Annales Sancti Rudberti Salisburgenses*, in MGH, SS IX, Hannoverae 1851, pp. 758-810, particol. p. 792.

<sup>34</sup> B. CAPASSO, *Historia Diplomatica Regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Neapoli 1874, p. 26, n. 1.

<sup>35</sup> *Annales Cavenses*, in MGH SS III, Hannoverae 1839, pp. 185-197, particol. p. 194.

gni de mandato domini imperatoris, et applicuit in Apuliam octavo idus januarii dictae indictionis<sup>36</sup>.

In compenso, il cosiddetto “appendicista di Goffredo Malaterra”<sup>37</sup> ci dice il giorno esatto in cui sarebbe avvenuto lo sbarco di Corrado in Puglia: l’8 gennaio.

Completamente fuori strada Matteo da Giovinazzo:

Alli 20. di Maggio si seppe, cha era venuto ad Verona re Corrado, che venea à pigliare la possessione di questo reame. Alli 26. d’Agosto venne re Corrado con l’armata de’ Venetiani et sbarcao ad Pescara ala montagna de Santo Angelo; et tutti li baruni dello paese andarono à farle honore, et ali 29. venne à Barletta<sup>38</sup>.

Nota giustamente il Pabst come non si capisca cosa c’entri Pescara (*neque (... recte)*) con Montesantangelo: quale collegamento vi potesse essere, è un mistero, anche dal punto di vista delle vie di comunicazione. Assai felice (*optime*) sarebbe il riferimento a Siponto, che avrebbe probabilmente fatto confondere Pescara con Peschici, *Siponto vicina*<sup>39</sup>.

È il cosiddetto Jamsilla ad accennare esplicitamente a Siponto e a correggere definitivamente e giustamente l’anno dello sbarco:

(...) Regem Conradum fratrem suum de Alamannia in Regnum per mare esse venturum, reversus est in Apuliam, ibique moram trahens, et pro adventu Regis opportuna quaeque disponens dictum Regem cum magna Theutonicorum comitiva per mare venientem apud Sypontum debita reverentia et devozione recepit sub Anno Domini 1252. Regnumque, cuius pro ipso Bajulum gesserat, in pace totaliter fere constitutum sibi assignavit<sup>40</sup>.

L’enigmatica figura di questo cronista di cui poco si sa non deve spingerci a ritenere poco fondata la sua narrazione: se è vero o meno che sarebbe stato segretario di Manfredi, “(...) fu certamente familiare e seguace del principe e dei Lancia (...), nonché testimone oculare di gran parte dei fatti che racconta”<sup>41</sup>. Le sue notizie “sul-

<sup>36</sup> *Annales Siculi*, ed. E. Pontieri, in *R.I.S.*, V-1, Bologna 1925-1928, pp. 115-120, particul. p. 119.

<sup>37</sup> *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius* auctore Gaufrido Malaterra monacho benedictino, ed. E. Pontieri, in *R.I.S.*, V-1 cit., pp. 1-108.

<sup>38</sup> *Gli Diurnali di Messer Mattheo di Giovenazzo*, ed. H. Pabst, in *MGH SS XIX* cit., pp. 464-493, particul. p. 473 (§ 39).

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 473, n. 78

<sup>40</sup> NICOLAI DE JAMSILLA *Historia*, in G. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti*, II, Napoli 1968, pp. 105-200, particul. p. 116.

l'arrivo di Corrado IV e sulla condotta politica e militare di quest'ultimo" sono "parche"<sup>42</sup> e inserite nella parte dell'*Historia* "più propriamente concettosa"<sup>43</sup>; tuttavia, ci consentono forse di fare luce sul luogo dello sbarco di Corrado.

Innanzitutto, la notizia dello sbarco a Siponto sarebbe confermata da una *Chronica* del domenicano Martino di Polonia<sup>44</sup>, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli<sup>45</sup>.

Poi, notiamo che il cosiddetto Jamsilla riferisce dell'investitura di Montesantangelo concessa da Federico a Bianca Lancia, madre di Manfredi, investitura che poi lo stesso Federico avrebbe concesso a sua volta a Manfredi: (...) *concessit (...) Honorem montis Sancti Angeli*<sup>46</sup>. A sua volta, sbarcato Corrado, sarà Manfredi a cedere l'investitura di Montesantangelo al fratellastro:

Ipse Princeps primus, atque spontaneus honorem Montis Sancti Angeli, et Civitatem Brundusii (...), Regi resignaret; sicque factum est, quod Princeps Regis voto satisfaciens animique motum plene cognoscens, honorem Montis Sancti Angeli, et Civitatem praedictam Regi obtulit, atque dimisit<sup>47</sup>.

Ora, nel Medioevo il possesso di Siponto non era un titolo formale: al di là della sua importanza come porto<sup>48</sup>, è da ricordare che Lorenzo Maiorano, che fu vescovo di Siponto presumibilmente all'epoca dell'Imperatore bizantino Zenone, fu partecipe di due delle tre apparizioni dell'arcangelo Michele<sup>49</sup>. Nell'Alto Medioevo, a causa dell'invasione longobarda, Siponto era diventata "(...) l'unica diocesi ancora esistente e pienamente operante in tutto il nord della Puglia"<sup>50</sup>.

Dopo la morte dell'Imperatore bizantino Costante II (estate 668), i Longobardi di Benevento condussero "(...) un'operazione politico-religiosa di grande importanza per le sue conseguenze, vale a dire l'unione della diocesi Sipontina con quella beneventana"<sup>51</sup>, che sarebbe stata concessa dal papa Vitaliano, per avvallare la decisione

---

<sup>41</sup> M. FUIANO, *Niccolò Jamsilla*, in ID., *Studi di storiografia medievale*, Napoli 1960, pp. 199-233, particul. pp. 205-206.

<sup>42</sup> *Ibidem*, 206

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> CAPASSO, *Historia* cit., p. 25.

<sup>45</sup> *Ibidem*, pp. 11-12, n. 2.

<sup>46</sup> NICOLAI DE JAMSILLA *Historia* cit., p. 107.

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 116.

<sup>48</sup> P. CORSI, *Siponto ultimo baluardo bizantino in terra longobarda*, in ID., *Ai confini dell'Impero. Bisanzio e la Puglia dal VI all'XI secolo*, Bari 2002, pp. 219-250.

<sup>49</sup> *Ibidem*, pp. 223-224.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 227.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 239.



del duca Romualdo di Benevento. Questi, infatti, unendo le due diocesi di Benevento e Siponto, intendeva ricompensare il vescovo san Barbato per aver validamente intercesso presso Dio contro la minaccia di Costante II<sup>52</sup>. L'annessione della diocesi di Siponto significò anche l'annessione del santuario di Montesantangelo<sup>53</sup>, Mickle-garth per i Longobardi, che la identificavano così con Asgard, la dimora degli dèi<sup>54</sup>.

Dunque controllare Siponto voleva dire controllare il lucroso pellegrinaggio alla grotta dell'arcangelo Michele<sup>55</sup>: non solo, ma la stessa Siponto era a sua volta un centro posto fra le grandi vie di pellegrinaggio: la *statio* dell'antica *Aecae*, sorta nel Medioevo lunga la Traiana, "(...) sorgeva alla sommità di una ripida collina in una posizione molto forte dominante il Tavoliere. La città era collegata con Lucera e Siponto grazie a un diverticolo della Traiana che si trova raffigurato anche nella *Tabula Peutingeriana*"<sup>56</sup>. Si ricordi inoltre che la chiesa di san Leonardo di Siponto "(...) occupa una collinetta che domina il letto del Candelaro (...); punto di riferimento è il tracciato della grande via, della strada maestra cioè che collegava Troia a Siponto, documentata nell' XI secolo come *via francigena*, nel XII indicata nel tratto terminale che passava per il Candelaro come *strata peregrinorum*"<sup>57</sup>.

È evidente in Siponto il richiamo alla tradizione del pellegrinaggio: non vorremmo che la tradizione del pellegrinaggio micaelico, sebbene in declino ma pur sempre vivo presso i popoli germanici, abbia preso il sopravvento e abbia indotto il cosiddetto Jamsilla a situare come luogo dello sbarco in Puglia Siponto, località altrimenti non menzionata dalle altre fonti, come abbiamo visto.

Né fa eccezione Saba Malaspina, per il quale, pur essendo Corrado una "(...) personalità piuttosto sbiadita (...) "<sup>58</sup>, non vi sono motivi per ricordare il figlio dello Svevo, se non per "i problemi giurisdizionali sollevati, a proposito dell'eredità del Regno"<sup>59</sup>. "(...) storico ufficiale della Curia (...) "<sup>60</sup>, dobbiamo a Saba una preziosa testimonianza del fatto che Corrado si trasferì in Puglia non solo con i suoi soldati, ma anche con la sua corte:

(...) tamdiu Corradus praedictus, in regali pompa deliciis affluens, cum eodem Manfredo multisque proceribus alamannis, et regni baronibus

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 240.

<sup>53</sup> *Ibidem*.

<sup>54</sup> S. RUNCIMAN, *I crociati alla conquista della Città Santa. Epopea e storia della prima Crociata (1096-1099)*, Casale Monferrato 1996<sup>3</sup>, p. 29.

<sup>55</sup> Cfr. G. OTRANTO, *Il pellegrinaggio micaelico dal Gargano all' Europa*, in *L' Europa dei pellegrini*, a cura di L. Vaccaro, Milano 2004, pp. 187-220.

<sup>56</sup> R. STOPANI, *La Via Francigena del Sud. L' Appia Traiana nel Medioevo*, Firenze 1992, p. 14.

<sup>57</sup> M. S. CALÒ MARIANI, *L'arte del Duecento in Puglia*, Torino 1984, p. 57.

<sup>58</sup> M. FUIANO, *Saba Malaspina*, in Id., *Studi di storiografia cit.*, pp. 235-287, particul. p. 253.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 256.

aliis, in pacis tranquillitate saluberrima regni temperatione perfruitur, oculorum in rerum varietate grata speculatione depascitur, sonoris delectatur auditibus, et harmonicis delectationibus inaestimabili modulatione pacatur, suavissimis jocundatur odoribus, et epulatione gusti necessaria delinitur<sup>61</sup>.

Lasciamo l'itinerario pugliese di Corrado, perché da altri è stato più approfonditamente studiato<sup>62</sup>. Probabilmente, Corrado, non a caso, come vedremo, fissò la sede della sua corte a Barletta<sup>63</sup>, e, come tutti i re con la sua corte, anche Corrado IV farà sentire la sua voce.

#### 4. Foggia, Febbraio 1252

Nel 1857, Diego Orlando, nel presentare il quadro delle varianti tra l'edizione del *Liber Augustalis* di Federico II curata da Gaetano Carcani nel 1786 ed un codice manoscritto palermitano del XIV secolo<sup>64</sup>, *Qq. H. 124*<sup>65</sup>, databile al 1492<sup>66</sup>, che raccoglie tutte le leggi siciliane da Federico II a Ferdinando il Cattolico<sup>67</sup>, diede notizia della scoperta delle costituzioni emanate da Corrado IV e le pubblicò. L'Orlando magnificò molto l'importanza del codice palermitano da lui scoperto, ma studi recenti hanno dimostrato che esso era esemplato, in realtà, sulla cosiddetta *editio princeps* del *Liber Augustalis*, che per la prima volta<sup>68</sup> pubblicò le costituzioni federiciane, licenziata nell'agosto 1475 dalla tipografia di Sisto Riessinger, "(...) il

<sup>61</sup> SABAE MALASPINA *Rerum Sicularum Historia*, in DEL RE, *Cronisti* cit., II, pp. 205-408, particul. p. 209 (cap. III).

<sup>62</sup> Sia HORST, *Federico II di Svevia* cit., p. 393, sia BAAKEN, *Corrado IV* cit., p. 394, citano uno studio di GEORG ZELLER, *König Konrad IV. in Italien 1252-1254*, Bremen 1907 (Strassburg 1907 per Horst). Si tratta in realtà di una tesi di dottorato: cfr. C. A. WILLEMSSEN, *Bibliografia federiciana. Fonti e letteratura storica su Federico II e gli ultimi svevi*, Bari 1982, p. 208, n. 1928.

<sup>63</sup> *Gli Diurnali* cit., p. 474 (§ 49).

<sup>64</sup> O. ZECCHINO, *Le edizioni delle costituzioni di Federico II*, in ... "colendo iustitiam et iura condendo"... *Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell' Europa del Duecento. Per una storia comparata delle codificazioni europee*, a cura di A. Romano [Atti del Convegno Internazionale di Studi organizzato dall' Università degli Studi di Messina Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni (Messina-Reggio Calabria, 20-24 gennaio 1995)], Roma 1997, pp. 229-259, particul. p. 254.

<sup>65</sup> *Ibidem*, pp. 254-255.

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 255.

<sup>67</sup> A. FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi di Corrado IV*, in *Studi storici e giuridici dedicati ed offerti a Federico Ciccaglione nella ricorrenza del XXV anniversario del suo insegnamento*, I, Catania 1909, pp. 235-261, particul. p. 238.

<sup>68</sup> ZECCHINO, *Le edizioni* cit., p. 239.

dotto prete prete straburghese che introdusse a Napoli la stampa (...)”<sup>69</sup>.

L'Orlando pubblicò le costituzioni di Corrado nel suo volume, *Un codice di leggi e diplomi siciliani*, ma dobbiamo al Finocchiaro-Sartorio un breve commento di esse. Egli inoltre le trascrisse dal codice palermitano scoperto dall' Orlando e le pubblicò in appendice al suo saggio del 1909<sup>70</sup>.

Anche il Capasso le riporta<sup>71</sup>, chiamandole *constitutiones*, come il Böhmer (*constitutionen*)<sup>72</sup>, a differenza del codice palermitano, che parla invece di *nova capitula*<sup>73</sup>: *leges, constitutiones, capitula*<sup>74</sup>, termini sostanzialmente sinonimici che indicano sostanzialmente “(...) la legge, ossia un provvedimento formale dell'organo deputato al potere legislativo”<sup>75</sup>.

Infatti, secondo la gerarchia delle fonti del diritto medievale, che riprende quella del diritto romano<sup>76</sup>, la *constitutio* è l'atto proprio dell'Imperatore, a differenza dell'*edictum*, atto tipicamente amministrativo: Odoacre e Teodorico il Grande emanarono sempre *edicta*, mai *leges*, dato che l'imperatore era Zenone, mentre essi avevano solo il titolo di *magister militum*, che li equiparava agli alti funzionari dell'Impero come i prefetti del pretorio<sup>77</sup>.

Infatti, quando Corrado era solo *dominus rex per totam Theutonium*, e volle bandire la crociata contro i Mongoli (*crucem contra Tartaros*), che poi non si tenne, emanò un *edictum de observanda pace* (maggio 1241)<sup>78</sup>.

Dalla *superscriptio* tramandata dal manoscritto siciliano sappiamo che queste leggi furono emanate a Foggia nel febbraio 1252<sup>79</sup>; il nostro Finocchiaro-Sartorio si chiede se esse furono emanate in occasione della convocazione di una *curia* o di un *colloquium*, “(...) se cioè vi intervenissero o non i rappresentanti del popolo accanto al consiglio dei baroni e a quello degli ecclesiastici (...)”<sup>80</sup>.

La questione può sembrare oziosa, ma così non è, dato che, se avesse convocato una *curia*, essa avrebbe avuto il compito di legiferare, come poi pare sia accaduto a

<sup>69</sup> *Ibidem*, p. 238.

<sup>70</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., pp. 259-261.

<sup>71</sup> CAPASSO, *Historia* cit., pp. 26-28.

<sup>72</sup> BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, 1, p. 835 (n. \*4571)

<sup>73</sup> CAPASSO, *Historia* cit., p. 26, n. 3; FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 259.

<sup>74</sup> M. ASCHERI, *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna 1994, p. 155.

<sup>75</sup> ID., *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, p. 31.

<sup>76</sup> *Ibidem*.

<sup>77</sup> G. OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1993, p. 80, n. 107.

<sup>78</sup> MGH, *LL IV-2* cit., pp. 444-445 (§§ 335-336); BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, 1, p. 807 (nn. 4437-4438).

<sup>79</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 259.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 243.

Foggia sotto Corrado<sup>81</sup>. Il Finocchiaro-Sartorio deduce dall'elenco di due sole *curiae*<sup>82</sup> riportato dall' Huillard-Bréholles<sup>83</sup> che Corrado non amava convocare *curiae*, né tanto meno convocò mai *colloquia*<sup>84</sup>. Occorre dire che molto poco si sa di questi *colloquia*, probabilmente nient'altro che "sedi di raccolta di querimonie contro gli ufficiali regi"<sup>85</sup>, a differenza delle *curiae*, "(... ) termine che indica sia la grande assemblea convocata in solenni occasioni e composta dai grandi feudatari, dalle alte dignità ecclesiastiche, dai cavalieri, sia il più ristretto gruppo di fedeli che collaborava quotidianamente con il sovrano"<sup>86</sup>. Del resto, lo stesso Federico II aveva scelto di celebrare una "solenne curia" a Melfi per pubblicare le sue costituzioni del 1231<sup>87</sup>.

Il Capasso, per quanto riguarda Foggia e Corrado, propende semplicemente per la celebrazione di una *solemnem curiam*<sup>88</sup>, mentre il Morghen parla di "dieta": il che, dal punto di vista del diritto germanico, ci pare più corretto<sup>89</sup>.

Resta da chiedersi perché celebrare questa *curia* a Foggia. Dare una risposta a questa domanda è più facile: già Federico II aveva celebrato nella città dauna un *colloquium sollempne* nel 1225:

(...) proposuimus cum prelatiis, magnatibus et aliis fidelibus Regni nostri de statu pacifico et generali eiusdem quiete ac colloquium sollempne celebrare<sup>90</sup>,

affinché l'Imperatore fosse portato a conoscenza delle lagnanze dei sudditi:

Verum ne propter absentiam per officiales nostros a quibus sic iam dudum audivimus contra libertates et approbatas consuetudines, quas ecclesie tempore felicitis memorie regis Willelmi secundi habuerant multipliciter sunt afflicte molestari seu gravari (...), sic quod festo die intrantis mensis Iunii apud Fogiam cum aliis prelatiis fidelibus nostris omni mora et occasione remotis convenias ipsas molestias et gravamina nostro conspectui presentaturus (...)<sup>91</sup>.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> BÖHMER, *Regesta Imperii* cit., V, 1, pp. 801 e 807 (nn. 4402 e 4437-4438).

<sup>83</sup> J. L. A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, I-VI, Parisiis 1859-1861, particol. I, 1, p. CLXXV.

<sup>84</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 243, n. 2.

<sup>85</sup> ASCHERI, *Istituzioni* cit., p. 253.

<sup>86</sup> M. CARVALE, *Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia*, in ID., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, pp. 25-69, particol. p. 34

<sup>87</sup> M. BELTRAM, *Gregorio IX, Innocenzo IV e Federico II: tre legislatori a confronto*, in... "colendo iustitiam et iura condendo"... cit., pp. 11-28, particol. p. 17.

<sup>88</sup> CAPASSO, *Historia* cit., p. 26.

<sup>89</sup> MORGHEN, *Il tramonto* cit., p. 137

<sup>90</sup> RYCCARDI DE SANCTO GERMANO *Chronica*, ed. C. A. Garufi, in *R. I. S.*, VII-2, Bologna 1936-1938, p. 121.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

Certamente molto più importante fu il *colloquium generale* che si tenne a Foggia nell'aprile 1240<sup>92</sup>; Federico, che mancava da ben cinque anni dal Regno, intendeva dare disposizioni ai suoi funzionari, la più triste delle quali riguardava la decisione di una nuova imposta<sup>93</sup>. Il nuovo complesso legislativo non comprendeva "(...) soltanto leggi riformatrici del sistema precedente", ma anche norme dirette a determinare le competenze dei vari ufficiali, in particolare la limitazione dei giustizieri in materia feudale alle controversie circa i feudi non quaternati<sup>94</sup>.

Torneremo su questo punto; per ora ci limitiamo a sottolineare che questa restrizione delle competenze dei giustizieri verrà ribadita nel *sollemne colloquium* che tenne a Barletta nell'ottobre del 1246<sup>95</sup>. Anche qui furono promulgate leggi "(...) riguardanti propriamente il matrimonio dei feudatari e la successione feudale"<sup>96</sup>, ma la parte più interessante, dove si avverte l'eco delle leggi promulgate a Foggia sei anni prima, riguarda la nomina dei giustizieri, che sarà sempre riservata all'Imperatore<sup>97</sup>.

Dobbiamo ricordare che prima di queste leggi, il Regno era diviso in due grandi circoscrizioni, soggette ad un giustiziere<sup>98</sup>: questi, a capo della *Magna Curia*<sup>99</sup>, amministrava la giustizia in nome dell'Imperatore ed era contemporaneamente capo dell'amministrazione provinciale<sup>100</sup>. Dal giustiziere dipendeva la nomina di camerari e baiuli<sup>101</sup>.

Secondo il Caruso, la magistratura del giustizierato fu abolita a Barletta per reazione alla rivolta capeggiata da Francesco Tebaldo, che vedeva tra i congiurati proprio un giustiziere, Andrea de Cicala: "L'imperatore toccò con mano, in quella circostanza, quanto fosse pericoloso dare poteri quasi illimitati ad un funzionario, sia pure il più fedele"<sup>102</sup>.

Non è un caso, dunque, che Corrado scegliesse Foggia come sede della sua

<sup>92</sup>A. CARUSO, *Indagini sulla legislazione di Federico II di Svevia per il Regno di Sicilia. Le leggi pubblicate a Foggia nell'aprile 1240*, in *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp. 145-168.

<sup>93</sup> *Ibidem*, p. 146.

<sup>94</sup> *Ibidem*, p. 168.

<sup>95</sup> *Id.*, *Le leggi pubblicate a Barletta nel mese di ottobre del 1246*, in *Il "Liber Augustalis"* cit., pp. 169-194.

<sup>96</sup> *Ibidem*, p. 170.

<sup>97</sup> *Ibidem*, p. 174.

<sup>98</sup> *Ibidem*, pp. 177-178.

<sup>99</sup> E. MAZZARESE FARDELLA, *Federico II legislatore nel "Regnum"*, in ... "*colendo iustitiam et iura condendo*"... cit., pp. 133-142, particol. p. 138.

<sup>100</sup> HORST, *Federico II* cit., p. 175.

<sup>101</sup> MAZZARESE FARDELLA, *Federico II* cit., p. 138.

<sup>102</sup> CARUSO, *Le leggi* cit., p. 178.

*sollemnem curiam*<sup>103</sup> e Barletta come città dove far alloggiare la sua corte: a Foggia Federico aveva legiferato, a Barletta aveva redatto il suo testamento: (...) *proponi fecit et legi subscripta capitula in modum testamenti*<sup>104</sup>. Non a caso, le due città, dopo la morte di Corrado, si sollevarono contro Manfredi<sup>105</sup>.

## 5. Le leggi di Corrado IV, e non solo

Sempre il Morghen così riassume magistralmente le leggi emanate da Corrado IV:

(...) egli non solo mitigava di molto le imposizioni fiscali che gravavano sugli abitanti del Regno, abolendo la colletta e ristabilendo tutte le immunità del tempo di Guglielmo I e Guglielmo II; ma riconosceva perfino l'ereditarietà dei feudi nella linea femminile; rinunciava per parte della curia alla amministrazione dei feudi, durante le minorità del vassallo; garantiva beni e sicurezza alle famiglie dei baroni traditori, morti o fuggiti, purché i famigliari personalmente fossero esenti da colpa; confermava le consuete libertà agli ecclesiastici; assicurava piena libertà di commercio in tutto il Regno a paesani e forestieri; pretendeva dai villani dell'Abruzzo solo la cosiddetta *Collecta s. Mariae*, che essi pagavano al tempo di Guglielmo I; alla fedele Messina concesse le stesse immunità e libertà di cui godevano i Pisani; a Salerno trasferiva, anche per punire Napoli ostinatamente ribelle, lo studio generale del Regno<sup>106</sup>.

Questa breve ma puntuale sintesi ci permette di valutare se nelle disposizioni di Corrado si respiri "(...) un senso di mitezza ad dimostrante in Corrado il desiderio di ristabilire nei suoi stati d'Italia il buon ordine, impedendo le violenze, tutelando i deboli, favorendo lo sviluppo economico del Regno"<sup>107</sup>.

Tra le disposizioni, spicca la prima: *Statuimus immunitatem libertatis hominibus regni nostri firmiter observari, scilicet quod sint liberi et exempti ab omnibus generalis collectis (...)*<sup>108</sup>. La riduzione delle tasse viene interpretato come un saggio provvedimento disposto "(...) più per mantenere in quel momento fedeli alla fazione ghibellina le popolazioni, che per assicurare ad esse un reale e durevole benefizio"<sup>109</sup>: il riferimento è alle aspre collette generali imposte da Federico II, "(...) sorta di imposta fondiaria riscossa nelle forme più vessatorie e crudeli, di imitazione araba (...) "<sup>110</sup>.

<sup>103</sup> CAPASSO, *Historia* cit., p. 26.

<sup>104</sup> RYCCARDI DE SANCTO GERMANO *Chronica* cit., p. 151.

<sup>105</sup> NICOLAI DE JAMSILLA *Historia* cit., pp. 111-113.

<sup>106</sup> MORGHEN, *Il tramonto* cit., p. 137.

<sup>107</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 258.

<sup>108</sup> *Ibidem*, p. 259 (c. 1).

<sup>109</sup> *Ibidem*, p. 245.

<sup>110</sup> F. CALASSO, *Rileggendo il "Liber Augustalis"*, in *Il "Liber Augustalis"* cit., pp. 53-64, particol. p. 62.

Questo presunto sentimento di giustizia si dovette scontrare non solo con la ragion di stato, ma anche con i fatti: nel 1254, infatti, “Alli 24. di Febraro fù fatto lo parlamento, et lo conte de Caserta propose, che dessero allo re 30000 onze d’oro. Et subito se mandaro l’essattori per tutto lo regno, et à quelli, che tardavano a pagare, nec mandaro Tudischi o Saracini ad alloggiare<sup>111</sup>”.

Il richiamo *tempore regis Gulielmi primi et secondi*<sup>112</sup>, presente nella prima costituzione, viene in genere interpretato come un segno della volontà da parte Corrado<sup>113</sup> di attuare quanto Federico aveva disposto nel suo testamento<sup>114</sup>. In realtà, si tratta di un *topos* ricorrente, presente già nelle costituzioni emanate nel 1220 a Capua, “(...) linee fondamentali della sua riforma dell’organizzazione dello Stato (...)”<sup>115</sup>; in occasione di quella *curia generalis*<sup>116</sup>, Federico richiama (...) *omnes bonos usus et consuetudines (...) tempore regis Guillelmi (...)*<sup>117</sup>, come anche altrove nelle sue decisioni: (...) *in ea pace et tranquillitate (...) qua esse et vivere soliti erant tempore regis Guillelmi (...)*<sup>118</sup>.

Insomma, l’età di Guglielmo diventa “(...) un anno regolatore in materia di diritto costituzionale”<sup>119</sup>, “(...) sigillo di qualità del diritto (...)”, che riguardava “(...) non solo le decime e le *iustitie ecclesiarum*, le dotazioni ed i privilegi delle chiese, ma (...) anche la struttura giuridica dei rapporti di queste con la corona<sup>120</sup>”. È proprio dell’età di Guglielmo II il *Catalogus Baronum*, “(...) che registra le grandi signorie dell’Italia meridionale e divide i loro titolari tra *tenentes in capite* e *tenentes in servitio*”<sup>121</sup>.

Il che ci porta a considerare le leggi di Corrado alla luce della legislazione del mezzogiorno durante l’età normanno-sveva.

## 6. La legislazione nel regno durante l’età normanno-sveva

Gli storici sogliono far risalire ai Normanni “(...) l’introduzione del sistema feudale

<sup>111</sup> *Gli Diurnali* cit., p. 474 (§ 51).

<sup>112</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi*, p. 259

<sup>113</sup> *Ibidem*, p. 244.

<sup>114</sup> MGH, *LL IV-2* cit., p. 386.

<sup>115</sup> R. RUSSO, *Federico II legislatore*, Barletta 1997<sup>2</sup>, p. 15.

<sup>116</sup> RYCCARDI DE SANCTO GERMANO *Chronica* cit., p. 88.

<sup>117</sup> *Ibidem*.

<sup>118</sup> *Ibidem*, p. 151.

<sup>119</sup> N. KAMP, *Chiesa locale ed unità del Regno tra Normanni ed Angioini*, in *Unità politica e differenze regionali* cit., pp. 151-171, particul. p. 151.

<sup>120</sup> *Ibidem*, p. 152.

<sup>121</sup> CARAVALE, *Giustizia regia* cit., p. 46.

(...)” nel Regno, creando così “(...) una nuova classe dirigente locale”<sup>122</sup>. L'età dei normanni è salutata come età felice, in cui s'integrarono diversi popoli e opposte culture:

On voit avec quelle sapesse et quel large éctetisme les princes normands surent respecter les coutumes les plus diverses, n'imposant à leurs nouveaux sujets que des règles auxquelles ils se fussent soumis eux-mêmes par habitude et par tradition. (...) Le droit public nous apparaît comme un mélange de droit justinien et byzantin, d'une part, et d'autre part, de droit féodal germanique<sup>123</sup>.

Questo giudizio è confermato anche dalla storiografia più recente<sup>124</sup>. “La monarchie normande, comme la monarchie byzantine, est théocratique et s'appuie sur la religion. Mais les circonstances font à Roger une nécessité de mitiger ce principe par la tolérance ”<sup>125</sup>.

Dunque quel senso di giustizia che sembra aleggiare nelle leggi di Corrado sono un retaggio del passato, di quella legislazione normanna tutta improntata al sentimento di clemenza, così come traspare da quell'importante opera di codificazione conosciuta come Assise di Ariano<sup>126</sup>. Promulgata da Ruggero II nel 1140<sup>127</sup>, esse disciplinavano il settore del diritto pubblico<sup>128</sup>, venendo incontro a quella “vena legislativa” che tutti i Normanni possedevano per natura<sup>129</sup>. Caspar nota subito come la clemenza fosse “il filo conduttore” di questa legislazione<sup>130</sup>, anche se poi “(...) la splendida struttura realizzata dall'imperatore Federico II (...)” col suo *Liber Augustalis*,

<sup>122</sup> C. G. MOR, *Ruggero Gran Conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno*, in *Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello Stato normanno* [Atti delle seconde giornate normanno-sveve (Bari, 19-21 maggio 1975)], Bari 1991, pp. 105-116, particul. p. 113. Sulla legislazione normanna e il suo impatto sul regno, cfr. il classico studio di L. R. MÉNAGER, *La législation sud-italienne sous la domination normanne*, in *I Normanni e la loro espansione in Europa nell'Alto Medioevo* [Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XVI (18-24 aprile 1968)], Spoleto 1969, pp. 439-496; per i rapporti tra le varie legislazioni succedutesi nel tempo, cfr. G. M. MONTI, *Lo stato normanno svevo. Lineamenti e ricerche*, Cassano Murge 1985.

<sup>123</sup> F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, I-II, New York 1960, particul. II, p. 715.

<sup>124</sup> Cfr. H. HOUBEN, *Normanni tra Nord e Sud. Immigrazione e acculturazione nel Medioevo*, Roma 2003.

<sup>125</sup> CHALANDON, *Histoire* cit., II, p. 715. 718

<sup>126</sup> M. CARVALE, *Giustizia e legislazione nelle Assise di Ariano*, in Id., *La monarchia meridionale* cit., pp. 3-23.

<sup>127</sup> E. CASPAR, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, Roma-Bari 1999, p. 223.

<sup>128</sup> *Ibidem*, p. 265.

<sup>129</sup> *Ibidem*, p. 224.

<sup>130</sup> *Ibidem*.



che pure ristrutturerà e perfezionerà soltanto la legislazione ruggeriana, finirà per mettere in ombra quest'ultima<sup>131</sup>.

È sarà proprio il *Liber Augustalis*, promulgato nel 1231 a Melfi, dove Ruggero II tenne la sua prima assemblea legislativa<sup>132</sup>, "(...) l'opera più importante nell'ambito di tutta la produzione legislativa del Medioevo ed il più significativo contributo nel campo del diritto elaborato da un sovrano dopo Giustiniano (...)"<sup>133</sup>.

Anche se rimasero formalmente in vigore per più di sette secoli, la effettiva applicabilità<sup>134</sup> delle costituzioni melfitane rimane dubbia; l'opera legislativa di Federico comunque servì a comunicare quella convinzione che l'Imperatore svevo avesse costruito "(...) lo Stato nato dal calcolo e dalla riflessione, lo *Stato come opera d'arte*"<sup>135</sup>.

Aveva ragione Calasso quando suggeriva di tradurre *Kunstwerke* con "opera tecnica"<sup>136</sup>, giacché il tratto più caratteristico dello stato amministrato da Federico fu "(...) la creazione di un nuovo tipo di funzionario regio (...), rappresentante del potere centrale (...) con una specifica preparazione professionale (...)"<sup>137</sup>, ben distinto dai vassalli feudali.

## 7. Il significato della legislazione di Corrado IV nel Regno

La legislazione federiciana del 1246, è stato scritto, segna uno "spartiacque"<sup>138</sup>, che manifesta "(...) la volontà dell'Imperatore di tenere saldamente nelle proprie mani le leve del potere"<sup>139</sup>. "(...) l'ostilità di Federico II nei riguardi del sistema feudale"<sup>140</sup> non si manifesta solamente nell'abolizione del giustizierato<sup>141</sup>, ma anche "(...) le norme e la documentazione riguardanti il matrimonio dei feudatari (...)", le restrizioni che "(...) riguardano anche i detentori di feudi non quaternari (...)", mitigate proprio in occasione del *sollemne colloquium* di Barletta<sup>142</sup>.

<sup>131</sup> *Ibidem*, p. 221

<sup>132</sup> *Ibidem*, p. 223.

<sup>133</sup> H. DILCHER, *Introduzione alla ristampa delle "Constitutiones Regni Siciliae (editio princeps)" a cura di S. Riessinger*, in *Il "Liber Augustalis"* cit., pp. 123- 143, partocol. p. 123.

<sup>134</sup> ZECCHINO, *Le edizioni* cit., p. 234.

<sup>135</sup> J. BURCKHARDT, *La civiltà del Rinascimento in Italia*, Roma 1994, p. 26.

<sup>136</sup> CALASSO, *Rileggendo* cit., p. 61.

<sup>137</sup> H. HOUBEN, *Tra Italia e Germania: elementi innovativi e aspetti tradizionali nella politica di Federico II*, in ID., *Mezzogiorno normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e musulmani*, Napoli 1996, pp. 177- 189, partocol. p. 183.

<sup>138</sup> E. MAZZARESE FARDELLA, *Federico II e la crisi del "Regnum"*, in *Il "Liber Augustalis"* cit., pp. 473- 483, partocol. p. 482.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

<sup>140</sup> *Ibidem*, p. 482.

<sup>141</sup> *Ibidem*, p. 481.

<sup>142</sup> *Ibidem*, p. 483.

(...) fondamentale fu la distinzione tra feudi (“quaternati”), cioè iscritti in registri reali “quaterni”, e “non quaternati”. I primi, comprendono i feudi *in capite* concessi dal re (...) e *in servitio*, quand’è un vasso regio a concederlo, revocabili perché sottoposti alla discrezione del re alla morte del titolare e rientranti nelle competenze giudiziarie della Magna Regia Curia. I feudi non quaternari sono gli altri, trasmessi ereditariamente, che (...) costituirono un modello di autonomia per l’aristocrazia feudale nei momenti di crisi del potere regio<sup>143</sup>.

Un’eco di questa disciplina più morbida in materia feudale è data dall’abolizione del baliato: fino ad allora, infatti la corte regia aveva avuto il diritto di scegliere “ (...) il balio ai figli minori del feudatario defunto (...)”<sup>144</sup>. Corrado IV stabilì che esso dovesse essere scelto fra il più prossimo fra i consanguinei (*propinquior eorum consanguineus*<sup>145</sup>), “con grave danno del suo patrimonio”, poiché “(...) il baliato regio era stato istituito in Sicilia, più che per vantaggio dei pupilli, per assicurare al sovrano il mantenimento degli obblighi dell’omaggio e della fedeltà (...)”.

Questa costituzione, che andava incontro ai “desideri della nobiltà”<sup>146</sup> e faceva sì che “(...) i feudatari riprendessero le giurisdizioni e i privilegi di cui avevan goduto (...)”<sup>147</sup>, verrà imitata anche dalla legislazione di Giacomo d’Aragona<sup>148</sup>, quando questi concederà ai suoi baroni di scegliere il balio per i propri eredi che non avessero raggiunto la maggiore età<sup>149</sup>. A questo riguardo, occorre notare che Corrado fissò la maggiore età (*perfecte etatis*<sup>150</sup>) a quattordici anni, provvedimento ritenuto singolare in quanto di esso non si troverà traccia nella legislazione successiva<sup>151</sup>. In realtà, tale provvedimento, se da un lato mirava a risolvere il “difetto di gente armata”, dall’altro non deve sorprendere. Infatti, era il diritto longobardo a fissare a diciotto anni la maggiore età, ma non si trattava di una norma valida ovunque<sup>152</sup>.

Anche i diritti riconosciuti alla Chiesa<sup>153</sup> non sono una novità, una ricerca di un costante appoggio, in quanto tale riconoscimento risalgono alle legislazioni ruggieriana<sup>154</sup> e guglielmina, quando cercava di “(...) legare di nuovo l’alto clero alla monarchia (...)”<sup>155</sup>.

<sup>143</sup> ASCHERI, *Istituzioni medievali* cit., pp. 250-251.

<sup>144</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 250.

<sup>145</sup> *Ibidem*, p. 260 (c. 9).

<sup>146</sup> *Ibidem*, p. 250.

<sup>147</sup> *Ibidem*, p. 244.

<sup>148</sup> *Ibidem*, p. 251.

<sup>149</sup> *Ibidem*.

<sup>150</sup> *Ibidem*, p. 260.

<sup>151</sup> *Ibidem*, p. 253.

<sup>152</sup> H. DILCHER, *La legislazione siciliana di Federico II, una sintesi di tradizione e rinnovamento*, in *Il “Liber Augustalis”* cit., pp. 85-106, particul. p. 94.

<sup>153</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 245.

<sup>154</sup> CASPAR, *Ruggiero II* cit., pp. 236 ss.

<sup>155</sup> KAMP, *Chiesa locale* cit., p. 161.

Non entriamo nella questione se queste leggi fossero state elaborate con la collaborazione del cancelliere Gualtieri d'Ocra<sup>156</sup> o meno: di sicuro ci pare riduttivo definirle “un lodevole tentativo”<sup>157</sup>. Essa ci pare lo specchio fedele, al contrario dell'epoca di disordine e di crisi che Corrado si trovò a vivere:

L'epoca degli Hohenstaufen si concluse definitivamente nel 1254, quattro anni dopo la morte di Federico II. (...) Il crollo del Sacro Romano Impero si verifica invece nel momento di massimo fulgore della potenza economica e politica del regno svevo, in un'agonia pluridecennale, durante la quale si sgretola ogni certezza e si dissolve ogni magnificenza dell'idealità cortese e cavalleresca. La letteratura tedesca degli anni 1200-1220 riflette questa esperienza: l'idealità cortese, il mito della restaurazione dell'Impero, ma anche la dimensione di umanità, potevano ormai essere avvertiti soltanto in senso pessimistico<sup>158</sup>.

Anche la “(...) creazione di un nuovo ordinamento riguardante l'intera realtà dello stato e del diritto (...)”<sup>159</sup> da parte di Federico II seguiva “un periodo di disordini”, così come la legislazione di Ruggero II del 1140 venne dopo la stipulazione della pace<sup>160</sup>. Ben altra fu la situazione cui il giovane Corrado dovrà porre mano, dove “il bagliore sinistro della tragedia familiare” e “il cupo grigiore del destino che incombe ormai sulla casa sveva”<sup>161</sup> ricordano il declino di un'altra grande Casa della Germania dell'Ottocento, quella della borghesia di Lubeca, in qualche modo erede del mondo cortese<sup>162</sup> e ben delineata da T. Mann in queste parole poste in bocca a Thomas Buddenbrook:

So che spesso i segni esteriori, quelli visibili, tangibile, della fortuna e dell'ascesa si manifestano soltanto quando in realtà tutto ricomincia a cadere. Quei segni esteriori hanno bisogno di tempo per arrivare a noi, come la luce di una delle stelle lassù, di cui non sappiamo se si stia già spegnendo, se sia già spenta, mentre riluce più chiara...<sup>163</sup>.

<sup>156</sup> FINOCCHIARO-SARTORIO, *Le leggi* cit., p. 246

<sup>157</sup> *Ibidem*, p. 258.

<sup>158</sup> M. DALLA PIAZZA, *Il Medioevo. Dalle origini al 1500*, in Id., *Storia della letteratura tedesca, I, Dal Medioevo al Barocco*, Roma-Bari 2001, pp. 21-126, particol. pp. 84 e 49.

<sup>159</sup> W. WAGNER, *Essenza concettuale delle Costituzioni e funzione della traduzione*, in *Il “Liber Augustalis”* cit., pp. 115-121, particol. p. 117.

<sup>160</sup> CASPAR, *Ruggero II* cit., pp. 223.

<sup>161</sup> MORGHEN, *Il tramonto* cit., p. 142.

<sup>162</sup> Cfr. A. RONCAGLIA, *Civiltà cortese e civiltà borghese nel Medio Evo*, in *Concetto, storia, miti e immagini del Medio Evo*, a cura di V. Branca, Firenze 1973, pp. 269-286, particol. p. 286.

<sup>163</sup> T. MANN, *I Buddenbrook*, Milano 2003, p. 387 (VII, 6).

## INDICE

<b>PAOLO BOSCATO, ARTURO PALMA DI CESNOLA</b> <i>L'industria e la fauna del livello 1 A dell'area esterna di Paglicci (Promontorio del Gargano)</i> . . . . .	pag. 3
<b>SONIA LAMI</b> <i>Gli strumenti a cran dell'Epigravettiano antico di Grotta Paglicci</i> . . . . .	» 17
<b>ATTILIO GALIBERTI</b> <i>Gli utensili litici per l'attività estrattiva della miniera della Defensola</i> . . . . .	» 31
<b>MASSIMO TARANTINI</b> <i>Archeologia mineraria della selce nel Gargano. Nuove ricerche.</i> . . . . .	» 43
<b>MASSIMO CALDARA, ILENA CAROLI, ARMANDO GRAVINA, ORONZO SIMONE</b> <i>Ricostruzione dell'ambiente fisico nei pressi della Defensola (Vieste)</i> . . . . .	» 57
<b>ARMANDO GRAVINA</b> <i>Monte San Giovanni. Gli insediamenti preistorici (Carlantino - Foggia)</i> . . . . .	» 81

<b>MASSIMO CALDARA, ILENA CAROLI,  RAFFAELE LOPEZ, ITALO M. MUNTONI,  FRANCESCA RADINA, MICHELE SICOLO, ORONZO SIMONE</b> <i>I primi risultati sulle ricerche nel sito  di Belvedere - Ariscianne (Barletta)</i> . . . . .	pag. 99
<b>ALBERTO CAZZELLA, GIULIA RECCHIA</b> <i>Coppa Nevigata e la Puglia settentrionale nel contesto  dei rapporti transadriatici e con le altre regioni  dell'Italia orientale durante l'età del Bronzo</i> . . . . .	» 139
<b>ARMANDO GRAVINA, GIUSEPPE MASTRONUZZI  PAOLO SANSÒ</b> <i>Evoluzione olocenica e dinamica insediativa  antropica della piana costiera del Fiume Fortore  (Italia Merdionale)</i> . . . . .	» 151
<b>PIEFRANCESCO TALAMO, CRISTINA RUGGINI</b> <i>Il territorio campano al confine  con la Puglia nell'età del Bronzo</i> . . . . .	» 171
<b>ANNA MARIA TUNZI SISTO</b> <i>Lipogeismo minore di Trinitapoli.</i> . . . . .	» 189
<b>GIOVANNA PACILIO</b> <i>Lesina: Scavi nella laguna: Note preliminari</i> . . . . .	» 199
<b>MARIA LUISA NAVA, VINCENZO CRACOLICI,  RICHARD FLETCHER</b> <i>La romanizzazione della Basilicata  nord-orientale tra Repubblica e Impero</i> . . . . .	» 209
<b>VITO SIBILIO</b> <i>Il papato, la Capitanata  e la battaglia di Canne del 1018</i> . . . . .	» 233

<b>AUSTACIO BUSTO</b> <i>Il casale-castrum di Corneto. Primi risultati di un'indagine archeologica estensiva . . . . .</i>	pag. 241
<b>GIULIANA MASSIMO</b> <i>I fonti battesimali di San Severo: osservazioni sulla scultura medievale in Capitanata . . . . .</i>	» 255
<b>NICOLA LORENZO BARILE</b> <i>Corrado IV di Svevia e la crisi del Regno: le leggi pubblicate a Foggia nel febbraio 1252 . . . . .</i>	» 287
<b>ANNA MARIA CALDAROLA</b> <i>I Benedettini nella Diocesi di Salpi: il monastero di San Matteo, prime indagini . . . . .</i>	» 305
<b>LUISA LOFOCO</b> <i>“Aspides isti Sarraceni in Lucheria”: la crociata contro i Saraceni di Lucera . . . . .</i>	» 309
<b>FEDERICA MONTELEONE</b> <i>La voce dei santi: san Michele e la vergine guerriera . . . . .</i>	» 323
<b>PASQUALE CORSI</b> <i>Protocolli notarili di San Severo in età moderna. . . . .</i>	» 353